

ACCORDO TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA IN TEMA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA E COPERTURE ASSICURATIVE DEGLI ASSEGNISTI DI RICERCA, DEI BORSISTI, DEI DOTTORANDI, DEGLI ISCRITTI A CORSI UNIVERSITARI POST-LAUREA DIVERSI DAI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E DEI PROFESSORI A CONTRATTO AFFERENTI ALL'ATTIVITÀ ASSISTENZIALE, FUNZIONALE ALL'ATTIVITÀ DI DIDATTICA E RICERCA

TRA

L'Azienda ospedaliero-universitaria Senese (C.F./P.I. n. 00388300527) - di seguito più brevemente denominata "AOUS" - con sede in Siena, Strada delle Scotte n. 14, rappresentata dal Direttore Generale Prof. Antonio Davide Barretta, nato a La Maddalena (SS) il 01.05.1970, a ciò autorizzato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 227 del 21 dicembre 2023;

E

L'Università degli Studi di Siena (C.F./P.I. N. 80002070524), - di seguito più brevemente definita "Università" - con sede in Siena, Via Banchi di Sotto n. 55, nella persona del Prof. Roberto Di Pietra, nato a Trapani il 13.04.1967, autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione in forza dell'art. 26, co. 2, lett. m) e dell'art. 31, co. 2, lett. j) del vigente Statuto dell'Università;

RICHIAMATI

1) il D.Lgs. del 30 dicembre 1992, n. 502 *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421"* e successive modifiche ed integrazioni;

2) l'art. 1 del D.Lgs. n. 517/1999, recante la *"Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre*

1998, n. 419” il quale stabilisce che *“L’attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle università è determinata nel quadro della programmazione nazionale e regionale in modo da assicurarne la funzionalità e la coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca, secondo specifici protocolli d’intesa stipulati dalla Regione con le università ubicate nel proprio territorio.”;*

3) la Deliberazione G.R.T. n. 1202 del 30/10/2017 con la quale è stato approvato lo schema di protocollo d’intesa tra la Regione Toscana e le Università degli Studi di Firenze, Pisa e Siena, del quale ai fini del presente accordo si richiamano i seguenti articoli:

- l’art. 2, comma 1, stabilisce che *“Le Università concorrono al raggiungimento degli obiettivi di salute ed inclusione sociale fissati dalla programmazione integrata socio sanitaria regionale attraverso le attività assistenziali e di cura svolte, all’interno delle Aziende ed Enti del SSR, in connessione con le attività di didattica e ricerca proprie delle strutture Dipartimentali di area biomedica e delle altre articolazioni simili, di cui all’art. 2, comma 2, capo C della legge 240/2010. Tali attività sono svolte nelle AOU e, secondo specifici accordi, in altre aziende ed enti del SSR.”;*

- l’art. 11, comma 3, in tema di sicurezza negli ambienti di lavoro integrati, stabilisce che *“Al fine di razionalizzare l’utilizzo delle risorse umane, tecniche e strumentali e stante la stretta integrazione tra assistenza, didattica e ricerca, le Parti si impegnano a rendere omogenea la gestione della sicurezza all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività anche attraverso specifici accordi di servizio.”;*

- l’art. 14, comma 7, stabilisce che *“I dottorandi, gli assegnisti di ricerca, i professori a contratto e le altre eventuali tipologie di contratti temporanei attivati all’interno delle Università con compiti di didattica e/o ricerca, possono svolgere attività clinica, non sostitutiva, funzionale all’attività didattica e/o ricerca, secondo le procedure*

concordate con le singole Università. Lo svolgimento di tale attività funzionale non dà diritto ad alcun emolumento aggiuntivo rispetto a quanto percepito per effetto del contratto di ricerca e/o didattica.”;

4) L'art. 10 del D.M. 5 agosto 1998, n. 363 rubricato “*Convenzioni nelle attività di ricerca, di didattica di assistenza o di servizio*”, stabilisce che “*Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, sono individuati di intesa tra gli enti convenzionati e le singole università, attraverso specifici accordi. Tali accordi devono essere realizzati prima dell’inizio delle attività previste nella convenzione ...*”;

5) il DPR 30 giugno 1965, n. 1124 recante “*Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*”;

6) Il punto 14 [Visto per “ricerca” (V.S.U. o V.N.)] dell’Allegato A del D.I. 11 maggio 2011 n. 850 emanato dal Ministro degli Affari Esteri, il quale stabilisce che “*Il visto d’ingresso per lo svolgimento in Italia di un’attività di ricerca nel campo delle professioni sanitarie è subordinato, oltre che al possesso di tutti i requisiti di norma previsti, anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della Salute. Nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attività di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verrà svolta l’attività di ricerca dovrà rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari*”;

7) Il punto 15 [Visto per “studio” (V.S.U. o V.N.)] dell’Allegato A del D.I. 11 maggio n. 850 emanato dal Ministro degli Affari Esteri, il quale stabilisce che “*Il visto d’ingresso*

per la partecipazione ad attività di studio ovvero a corsi di studio o di formazione professionale di argomento medico-sanitario che comportino l'esercizio di attività sanitaria, è subordinato, oltre al possesso di tutti i requisiti di norma previsti, anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della salute. Nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attività di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verrà svolta l'attività di studio dovrà rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari”;

8) la legge 8 marzo 2017 n.24 *“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”* e ss.mm.ii.

9) il Decreto Ministero delle Imprese e del Made in Italy 15 dicembre 2023, n. 232 (in vigore dal 16/03/2024) avente ad oggetto *“Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione, nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza di risarcimenti relativi ai sinistri denunciati”* in attuazione della Legge 8 marzo 2017, n. 24;

PREMESSO

1) che con la Deliberazione del Direttore Generale dell'AOUS n. 132 del 24/02/2003, recante *“Rinnovo Accordo Stralcio Regolamentazione impiego Dottorandi nella attività assistenziale”*, veniva approvato il regolamento che stabiliva i criteri e le

modalità per lo svolgimento delle attività assistenziali da parte dei Dottorandi, in attesa della stipula dei protocolli d'intesa tra Regione Toscana e Università;

2) che l'Università degli Studi di Siena ha adottato il *“Regolamento per gli assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge 240/2010”* (Emanato con D.R. n. 325/2016 del 03.03.2016 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 04.03.2016 e nel B.U. n. 122, modificato con D.R. n. 1549/2017 del 07.12.2017 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 11.12.2017 e nel B.U. n. 132, modificato con D.R. n. 1624/2019 del 05.09.2019 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 05.09.2019, modificato con D.R. n.125/2022 del 21/01/2022 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 21/01/2022), il quale prevede all'art. 4 comma 5 che *“5. Nel caso di assegni di ricerca relativi a settori scientifico-disciplinari delle aree delle scienze biologiche e mediche, qualora il progetto di ricerca richieda lo svolgimento di attività assistenziale da parte dell'assegnista, è necessaria l'acquisizione della preventiva autorizzazione allo svolgimento di detta attività rilasciata dall'Azienda Ospedaliera Universitaria di riferimento o altre Aziende Sanitarie.”* e all'art. 10 comma 4: *“4. I titolari di assegni di ricerca relativi ai settori scientifico-disciplinari delle aree delle scienze biologiche e mediche possono svolgere attività assistenziale con le modalità e nei limiti previsti dal piano di attività allegato all'atto di conferimento dell'assegno. In questo caso, l'assegnista dovrà provvedere in proprio alla copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile contro terzi e alla responsabilità professionale connessa allo svolgimento dell'attività assistenziale; in mancanza di tale copertura, non è possibile per i titolari di assegni svolgere funzioni di carattere assistenziale.”*;

3) che l'Università degli Studi di Siena ha adottato il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca in adeguamento al D.M. n. 226/2021 emanato con Decreto Rettorale N. 712/2022 del 28 marzo 2022);

4) che l'Università degli Studi di Siena ha adottato il *Regolamento delle borse di studio e di ricerca* (emanato con D.R. n. 1945 del 6.12.2018 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 7.12.2018; modificato con D.R. n. 2340/2021 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 2.12.2021; modificato con D.R. n. 942/2023 del 8.05.2023 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 09.05.2022) che all'art 4, comma 2, così dispone: *“L'Ateneo provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore dei borsisti, nell'ambito dell'espletamento della loro attività.”*

5) che l'Università degli Studi di Siena ha adottato il *“Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento presso l'Università degli Studi di Siena”*, (Emanato con D.R. n. 1529 del 17.10.2012, pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 18.10.2012 pubblicato nel B.U. n. 101, modificato con D.R. n. 1553 del 18/07/2022, pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 18/07/2022) il quale stabilisce, all'art. 16, comma 2, che *“L'Università provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore dei soggetti titolari di incarichi di insegnamento di cui al presente regolamento nell'ambito dell'espletamento della loro attività.”*;

6) che l'Università degli studi di Siena ha stipulato una polizza RCT con AXA assicurazioni fino al 30 dicembre 2026, rinnovabile fino al 30 dicembre 2029 a favore, tra gli altri, dei seguenti soggetti assicurati che svolgono, sulla base di apposite convenzioni o atti formali, l'attività in area medica ed assistenziale presso strutture socio sanitarie pubbliche e private:

Professori a contratto; borsisti dell'università; collaboratori assegnisti; ricercatori; dottorandi; dottori di ricerca; titolari di assegni e borse post dottorato; partecipanti ad attività di formazione e/o tirocinio professionale e/o praticantato;

7) che ai sensi dell'art.10, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 24 *“Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera, ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica....(omissis)”*

8) che ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 8 marzo 2017, n. 24 *“Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all'articolo 9 e all'articolo 12, comma 3, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave”.*

9) che le Parti convengono, alla luce di quanto premesso e specificato ai punti precedenti, sulla necessità di stipulare uno specifico accordo di servizio per regolamentare tra di loro:

- le procedure per l'ammissione di assegnisti, borsisti, dottorandi, iscritti ad altri corsi universitari post-laurea diversi dai corsi di specializzazione ma per i quali è richiesto il possesso di una laurea magistrale di area sanitaria, professori a contratto ed altri eventuali titolari di contratti temporanei ammessi a svolgere attività clinico-assistenziale non sostitutiva, funzionale all'attività di didattica e di ricerca;

- le attività di competenza e la ripartizione degli oneri in materia di tutela della salute e della sicurezza, ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e successive modifiche e integrazioni, oltre che degli oneri delle copertura assicurative, per quanto riguarda i titolari di

assegnio di ricerca, borsa di addestramento alla ricerca, i dottorandi, gli iscritti ad altri corsi universitari post-laurea diversi dai corsi di specializzazione ma per i quali è richiesto il possesso di una laurea magistrale di area sanitaria e medica e i professori a contratto, nonché altre eventuali tipologie di titolari di contratti temporanei ammessi a svolgere, secondo procedure disciplinate nel presente accordo, attività clinico-assistenziale non sostitutiva, funzionale alle attività di didattica e/o ricerca;

10) che il presente Accordo è stato presentato in sede di Commissione Paritetica Mista AOUS/Università degli Studi di Siena il 3 settembre 2024

TUTTO CIÓ RICHIAMATO E PREMESSO TRA LE PARTI, SI CONVIENE E SI

STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 – Oggetto

Il presente Accordo regola la procedura per l'ammissione di assegnisti, borsisti, dottorandi, iscritti ad altri corsi universitari post-laurea diversi dai corsi di specializzazione per i quali è richiesto il possesso di una laurea magistrale di area sanitaria e medica, professori a contratto ed altri eventuali titolari di contratti temporanei ammessi a svolgere attività clinico-assistenziale non sostitutiva, funzionale all'attività di didattica e di ricerca.

Il presente Accordo, inoltre, definisce i criteri di ripartizione delle attività e degli oneri di rispettiva competenza delle Parti, in materia di tutela della salute e della sicurezza, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, nonché la ripartizione degli oneri per la copertura assicurativa tra gli stessi soggetti di cui al comma precedente.

Art. 3 - Requisiti e modalità di accesso

3.1 - Assegnisti, borsisti, dottorandi ed iscritti ad altri corsi universitari post-laurea diversi dai corsi di specializzazione

I laureati delle aree scienze biologiche e mediche operanti temporaneamente in qualità di assegnisti, borsisti, dottorandi ed iscritti ad altri corsi universitari post-laurea diversi dai corsi di specializzazione dell'Università degli Studi di Siena che svolgano il progetto di ricerca in settori scientifico-disciplinari o seguano corsi il cui programma preveda attività di studio e di ricerca nei settori clinico-chirurgici strettamente connessi con l'attività assistenziale dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese possono, a richiesta, svolgere attività assistenziale finalizzata all'espletamento delle attività di ricerca e/o formativa , all'interno delle Unità Operative aziendali.

Nella domanda, redatta secondo lo schema di cui al Format allegato alla presente convenzione, da inviarsi al Rettore dell'Università degli Studi di Siena, previo nulla-osta (allegato 1 al Format di domanda) del Direttore del Dipartimento universitario di afferenza del docente universitario responsabile dell'attività formativa o di ricerca, l'interessata/o dovrà dichiarare:

- il Settore Scientifico-Disciplinare di riferimento dell'assegno o della borsa di ricerca, ovvero il corso universitario al quale è iscritto;

- l'iscrizione all'albo professionale;

- la Struttura aziendale presso la quale ha necessità di svolgere l'attività assistenziale, coerente con il progetto formativo e/o con il piano di attività di ricerca previsto;

- l'eventuale specializzazione posseduta;

- l'impegno, in caso di accoglimento dell'istanza di provvedere a propria cura e spese alla stipula della polizze assicurative previste dall'art. 6, punto 6.1 del presente accordo.

Alla domanda di cui sopra devono essere allegare

1) le dichiarazioni del docente universitario Responsabile del progetto formativo/piano di attività di ricerca (allegato 2 al Format di domanda) attestante:

- che lo svolgimento dell'attività assistenziale è essenziale allo sviluppo del progetto formativo o del piano di attività di ricerca previsto e che la stessa verrà svolta sotto la responsabilità e le direttive del Direttore della Struttura e nell'ambito delle attività autorizzate dall'Azienda ospedaliero-universitaria Senese nei limiti strettamente necessari e funzionali alla ricerca o alla formazione;

2) la dichiarazione da parte del Direttore del Dipartimento universitario di afferenza del docente responsabile dell'attività formativa o di ricerca (allegato 3 al Format di domanda) attestante che:

- l'interessato è in possesso delle competenze professionali necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;

3) la dichiarazione di accettazione del Responsabile della Struttura aziendale presso la quale verrà svolta l'attività (allegato 4 al Format di domanda);

Il Rettore trasmette la richiesta al Direttore Generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese il quale, sentito il Direttore Sanitario, la autorizza o la rigetta con motivazione.

L'attività assistenziale avrà inizio dalla data della relativa autorizzazione del Direttore Generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese e potrà avere durata pari o inferiore alla durata del progetto.

La persona interessata non ha diritto ad alcun emolumento salvo quello eventualmente corrisposto dall'Università degli Studi di Siena nelle forme di borsa di studio o di assegno di ricerca.

3.2 - Professori a contratto

I professori titolari di contratto di insegnamento, ai sensi dell'art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, possono svolgere, a richiesta, attività assistenziale nell'ambito dell'insegnamento oggetto della loro attività all'interno delle Unità Operative aziendali.

Nella domanda, redatta secondo lo schema di cui al Format allegato alla presente convenzione, da inviarsi al Rettore dell'Università degli Studi di Siena, previo nulla-osta (allegato 1 al Format) del Direttore del Dipartimento universitario titolare del corso di studio, l'interessata/o dovrà indicare:

- il corso di insegnamento di cui è titolare;
- il Settore Scientifico-Disciplinare di riferimento;
- l'iscrizione all'albo professionale;
- la Struttura aziendale presso la quale intende svolgere l'attività assistenziale, coerente al Settore Scientifico-Disciplinare del corso di insegnamento;
- l'eventuale specializzazione posseduta;
- l'impegno, in caso di accoglimento dell'istanza, di provvedere a propria cura e spese alla stipula delle polizze assicurative previste dall'art. 6, punto 6.2 del presente accordo.

Alla domanda di cui sopra devono essere allegate le seguenti dichiarazioni:

1) le dichiarazioni (allegato 3 al Format) con le quali il Direttore del Dipartimento universitario di afferenza del docente universitario responsabile dell'attività formativa o di ricerca attesta che:

- l'interessato possiede le competenze professionali per svolgere l'attività assistenziale;
- lo svolgimento dell'attività assistenziale connesso alle finalità didattiche sarà preventivamente concordato con il Direttore della Struttura aziendale e nell'ambito

delle attività autorizzate dall'Azienda ospedaliero-universitaria Senese;

2) la dichiarazione (allegato 4 al Format) di accettazione del Responsabile della Struttura presso la quale verrà svolta l'attività;

Il Rettore trasmette la richiesta al Direttore Generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese il quale, sentito il Direttore Sanitario, la autorizza oppure no.

L'attività assistenziale avrà inizio dalla data della relativa autorizzazione del Direttore Generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese e potrà avere durata pari o inferiore alla durata del contratto di insegnamento stipulato con l'Università degli Studi di Siena.

Il professore a contratto che svolge attività assistenziale per esigenze didattiche non ha diritto ad alcun emolumento aggiuntivo rispetto a quanto eventualmente percepito in ragione del proprio contratto con l'Università degli Studi di Siena.

Art. 4 – Modalità di svolgimento dell'attività assistenziale

4.1 Assegnisti, borsisti, dottorandi ed iscritti ad altri corsi universitari post-laurea diversi dai corsi di specializzazione

L'attività assistenziale di assegnisti, borsisti, dottorandi ed iscritti ai corsi universitari post-laurea diversi dai corsi di specializzazione ritenuta essenziale per lo sviluppo del progetto formativo o del piano di attività di ricerca previsto, non potrà in nessun caso impegnare la persona interessata per oltre 25 ore settimanali e, date le sue finalità meramente formative, non potrà altresì dare luogo ad alcun compenso.

Le modalità di esecuzione dell'attività assistenziale dovranno essere concordate con il Direttore dell'Unità Operativa di riferimento e con il responsabile universitario del progetto di ricerca, approvate dal Direttore di Dipartimento ad Attività Integrata (DAI), dal Direttore della UOC Igiene ed Epidemiologia e dal Direttore Sanitario o suo delegato ed essere svolta sotto la responsabilità dello strutturato incaricato.

Il soggetto in formazione interessato dovrà osservare scrupolosamente le indicazioni ricevute, tenendo costantemente informato il docente universitario responsabile del progetto o del corso di studio.

4.2 Professori a contratto

Le modalità di esecuzione dell'attività assistenziale del Professore a contratto finalizzata alla didattica dovranno essere concordate con il Direttore dell'Unità Operativa di riferimento, approvate dal Direttore di Dipartimento ad Attività Integrata (DAI), dal Direttore della UOC Igiene e Epidemiologia e dal Direttore Sanitario o suo delegato.

Poiché lo svolgimento dell'attività assistenziale risponde a finalità connesse esclusivamente al migliore espletamento della funzione didattica, essa non potrà in nessun caso dare luogo ad un compenso oltre quello eventualmente spettante in ragione del contratto di insegnamento.

Art. 5 –Misure di tutela in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Gli obblighi prevenzionistici nei confronti di assegnisti, borsisti, dottorandi ed iscritti ai corsi universitari post-laurea diversi dai corsi di specializzazione, ai sensi del D.Lgs. 81/08, ricadono sia sull'Università che sull'AOUS rispettivamente per le attività svolte sotto la propria responsabilità: per le attività svolte nei locali dell'AOUS il titolare degli obblighi prevenzionistici è l'AOUS, mentre per tutte le attività svolte al di fuori dei locali dell'AOUS il titolare degli obblighi è l'Università.

I nominativi dei titolari di contratto di insegnamento, assegnisti, borsisti, dottorandi ed iscritti ai corsi universitari post-laurea diversi dai corsi di specializzazione, oggetto del presente accordo, autorizzati dall'AOUS allo svolgimento dell'attività assistenziale finalizzata all'espletamento dell'attività didattica o di ricerca o di formazione, sono trasmessi dall'Università degli Studi di Siena alla UOC Igiene e Epidemiologia, al

Servizio di Prevenzione e Protezione e al Direttore del Dipartimento Assistenziale

Integrato (DAI) di afferenza, per garantire l'adempimento degli obblighi prevenzionistici, in quanto dirigenti ai sensi del D.Lgs. 81/08.

Per poter frequentare le strutture dell'AOUS i soggetti di cui sopra debbono essere in possesso del giudizio di idoneità alla mansione specifica rilasciato dal Medico Competente dell'AOUS prima della data di inizio delle attività

L'AOUS adempirà, con oneri a proprio carico, a tutti gli obblighi prevenzionistici relativi alla formazione e informazione sui rischi specifici, alla fornitura dei DPI (dispositivi di protezione individuale) e del vestiario.

Gli oneri relativi alla formazione generale, follow-up e gestione amministrativa di infortuni e malattie professionali sono a carico dell'Università.

Ai titolari di contratto di insegnamento, assegnisti, borsisti, dottorandi ed iscritti ad altri corsi universitari post-laurea diversi dai corsi di specializzazione, autorizzati all'attività assistenziale nei termini e alle condizioni del presente accordo, si applica la tutela prevista dalla procedura aziendale per la notifica e la sorveglianza delle esposizioni professionali a materiale biologico (PA.40.DS

Per quanto attiene ai rischi specifici da radiazioni ionizzanti, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e del D.Lgs. 101/2020, l'AOUS fornirà tramite il proprio Esperto di Radioprotezione il servizio di sorveglianza fisica e il servizio di dosimetria individuale; e, tramite il Medico Autorizzato, la sorveglianza medica nei casi previsti dalla legge, con oneri a carico dell'Università.

Art. 6 - Coperture assicurative

6.1 Assegnisti, borsisti, dottorandi ed iscritti ad altri corsi universitari post-laurea diversi dai corsi di specializzazione

Per i dottorandi, i titolari di assegno di ricerca i borsisti e gli iscritti ad altri corsi

universitari post-laurea diversi dai corsi di specializzazione ammessi all'attività clinico-assistenziale in ragione dell'attività di ricerca o di formazione da svolgere presso l'AOUS, l'Università garantisce la copertura assicurativa per responsabilità civile contro terzi per colpa lieve, fermo restando l'obbligo assicurativo gravante sull'AOUS ai sensi dell'art. 10, comma 1 della Legge 8 marzo 2017, n. 24.

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge 8 marzo 2017, n. 24, i dottorandi, i titolari di assegno di ricerca **i borsisti** e gli iscritti ad altri corsi universitari post-laurea diversi dai corsi di specializzazione, in qualità di esercenti la professione sanitaria, devono essere muniti di polizza per la copertura della responsabilità civile professionale per colpa grave nell'ambito dell'attività svolta per i massimali previsti dalle norme vigenti.

I dottorandi, i titolari di assegno di ricerca i borsisti e gli iscritti ad altri corsi universitari post-laurea diversi dai corsi di specializzazione ammessi all'attività clinico-assistenziale in ragione dell'attività di ricerca o di formazione da svolgere presso l'AOUS provvedono, inoltre, a propria cura e spese a stipulare una polizza assicurativa contro i rischi derivanti da morte, infortuni e malattie professionali con un capitale minimo assicurato di euro trecentomila per ogni singola voce quale manleva a favore dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese in caso di sinistri avvenuti in ambito professionale. La gestione infortunistica è a carico del soggetto assicurato.

Solo in caso di infortunio con esposizione a materiale biologico connesso all'attività assistenziale svolta, i dottorandi, i titolari di assegno di ricerca e gli iscritti ad altri corsi universitari post-laurea diversi dai corsi di specializzazione ammessi all'attività clinico-assistenziale, dopo essersi recati in Pronto Soccorso per visita e consulenza da parte dell'infettivologo, entro tre giorni dall'infortunio devono recarsi l'Ufficio LES dell'AOUS presso la UOC Igiene ed Epidemiologia, (Lotto Didattico, Piano -2, tel. 0577.585812) per il follow up

6.2 Professori a contratto

Per i professori a contratto, ammessi all'attività clinico-assistenziale in ragione dell'attività didattica, l'UNISI garantisce la copertura assicurativa per responsabilità civile contro terzi per colpa lieve, fermo restando l'obbligo assicurativo gravante sull'AOUS ai sensi dell'art. 10, comma 1 della Legge 8 marzo 2017, n. 24

I professori a contratto in qualità di esercenti la professione sanitaria provvedono con oneri a proprio carico alla stipula di una polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile per colpa grave connessa allo svolgimento delle attività assistenziali per i massimali previsti dalla normativa vigente

Per i professori a contratto l'Università provvede alla copertura INAIL per i rischi connessi allo svolgimento dell'attività di docenza. Per i rischi connessi all'attività assistenziale autorizzata in relazione alla docenza, i professori a contratto provvedono a propria cura e spese a stipulare una polizza assicurativa contro i rischi derivanti da morte, infortuni e malattie professionali con un capitale minimo assicurato di euro trecentomila per ogni singola voce quale manleva a favore dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese in caso di sinistri avvenuti in ambito professionale. La gestione infortunistica è a carico dell'Università degli Studi di Siena

Art. 7 - Cessazione e sospensione dell'attività assistenziale

La cessazione dell'attività assistenziale di titolari di contratto di insegnamento, assegnisti, borsisti, dottorandi ed iscritti ad altri corsi universitari post-laurea diversi dai corsi di specializzazione, oltre che per volontà espressa dello stesso, è prevista nei seguenti casi:

-sopraggiunta incompatibilità con le attività proprie del progetto; tale incompatibilità dovrà essere in qualsiasi momento comunicata dal Responsabile del progetto al Rettore, che provvederà a comunicarlo al Direttore Generale dell'Azienda

ospedaliera-universitaria Senese;

- motivata richiesta del Direttore della Struttura aziendale o del Direttore Sanitario al Direttore Generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese;

-disattivazione del progetto di ricerca con decreto del Rettore, a seguito di valutazione negativa dell'ANVUR o su proposta del Collegio dei docenti del Dottorato, approvata dal Senato Accademico, anche per un solo ciclo nell'ambito del quinquennio di accreditamento. La cessazione del rapporto assistenziale sarà dichiarata dal Direttore Generale al Rettore.

La sospensione dell'attività assistenziale sarà applicata anche nei casi di interruzione, per qualsivoglia motivo, delle attività connesse al progetto di ricerca.

Art. 8 - Trattamento dati personali

I titolari di contratto di insegnamento, assegnisti, borsisti, dottorandi ed iscritti ad altri corsi universitari post-laurea, diversi dai corsi di specializzazione, ammessi allo svolgimento dell'attività assistenziale, ai sensi del presente accordo, svolgono l'attività rispettando la normativa relativa alla protezione dei dati personali ed in particolare il Regolamento UE 2016/679 ed il D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. L'Azienda ospedaliero – universitaria Senese riceve dall'Università degli Studi di Siena le istanze per lo svolgimento di attività assistenziale e si impegna a trattare i dati personali in esse contenuti nel rispetto della normativa vigente e per le finalità connesse allo svolgimento delle attività assistenziali. Sulla base delle istanze ricevute, l'Azienda ospedaliero – universitaria Senese individua i titolari di contratto di insegnamento, i borsisti, i dottorandi e gli iscritti ad altri corsi post-universitari, diversi dai corsi di specializzazione, quali incaricati del trattamento dei dati personali funzionali all'esercizio delle attività assistenziali, fornendo loro adeguate istruzioni.

Art. 9 – Durata

Il presente accordo esplica i suoi effetti per tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione, con possibilità di proroga per un ulteriore triennio, previo scambio di note formali tra le Parti. Eventuali variazioni all'accordo potranno essere concordate tra le Parti, mediante scambio di note a firma dei rappresentanti legali e adozione dei rispettivi atti amministrativi.

Art. 10 - Spese

Le spese di bollo del presente accordo – che sarà sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art.15 della L. n.241/1990 e s.m.i. e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 - sono a carico dell'Università degli Studi di Siena e verranno assolte in maniera virtuale come da Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate del 27/08/2014 Prot. n. 31068/2014. L'imposta di registro graverà, solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1 della Tariffa parte seconda allegata al D.P.R. n. 131/1986 , sulla parte richiedente.

Art. 11 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto e disciplinato nel presente accordo, si richiamano le vigenti disposizioni normative in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Azienda ospedaliero-universitaria Senese

Il Direttore Generale – Prof. Antonio Davide Barretta (sottoscrizione digitale)

Università degli Studi di Siena

Il Rettore - Il Rettore - Prof. Roberto Di Pietra (sottoscrizione digitale)

Siena, data della seconda sottoscrizione digitale

Allegati:

Format di domanda

Allegato 1) fac simile nulla osta Direttore DU

Allegato 2) Dichiarazione responsabile del progetto

Allegato 3) Dichiarazione Direttore DU su competenze professionali

Allegato 4) Dichiarazione accettazione Direttore UOC

Al Magnifico Rettore
Università degli Studi di Siena
Via Banchi di Sotto, 55
53100 SIENA

Format

Oggetto: Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività clinico assistenziale presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria Senese.

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a _____ il _____

Residente in Via/Piazza _____

Città _____ cap. _____

Codice fiscale _____

Recapiti telefonici _____

Indirizzo mail _____

Sede universitaria di riferimento _____

Titolo di Laurea _____

Titolo di Specializzazione _____

Iscrizione all'Albo professionale _____

matricola n. _____ dal _____

CHIEDE

ai sensi di quanto stabilito nell'Accordo tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria Senese e l'Università degli Studi di Siena (di cui alla deliberazione del Direttore Generale dell'AOUS n. 993 del 31.10.2024) *in tema di tutela della salute e sicurezza e coperture assicurative degli assegnisti di ricerca, dei borsisti, dei dottorandi, degli iscritti a corsi universitari post-laurea diversi dai corsi di specializzazione e dei professori a contratto afferenti all'attività assistenziale funzionale all'attività di didattica e ricerca,*

in qualità di _____

(indicare se Professore a contratto, Dottorando/a di ricerca, assegnista, borsista, altro corso universitario post-laurea presso l'Università degli Studi di Siena Se dottorando di ricerca indicare anche il ciclo di riferimento del dottorato)

SSD di riferimento dell'assegno/borsa di ricerca ovvero il corso universitario al quale è iscritto _____

Docente universitario responsabile dell'attività formativa o di ricerca:

Prof. _____

(Se dottorando di ricerca indicare sia il Coordinatore del Dottorato che il responsabile del progetto di ricerca)

l'autorizzazione allo svolgimento di attività clinico assistenziale all'interno dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Senese, funzionale all'attività di ricerca connessa al progetto dal titolo:

(indicare il titolo del progetto)

presso la struttura ospedaliera UOC _____

(indicare l'Unità Operativa dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese ove si intenda svolgere l'attività clinico assistenziale)

A tal fine

DICHIARA

- di provvede a propria cura e spese alla copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale per colpa grave connessa allo svolgimento della suddetta attività assistenziale assicurando un capitale minimo di 1.500.000 euro;
- che le coperture assicurative, di cui si impegna a trasmettere i relativi certificati di assicurazione per le opportune verifiche, devono coprire l'intero periodo di attività;

per i soggetti non tutelati INAIL: (Assegnisti, borsisti, dottorandi ed iscritti ad altri corsi universitari post-laurea diversi dai corsi di specializzazione, professori a contratto)

- di provvedere a propria cura e spese alla copertura assicurativa per caso morte, malattie professionali e infortuni professionali sottoscrivendo apposita polizza quale manleva a favore dell'A.O.U.S. in caso di sinistri accaduti in ambito professionale, con un capitale assicurato minimo di 300.000 euro per ogni singola voce
- di essere a conoscenza che le predette coperture assicurative, nel caso di morte, infortuni e malattie professionali dovranno servire a coprire e integralmente manlevare da qualsiasi responsabilità/danno/azione/richesta l'Azienda Ospedaliero Universitaria Senese;
- che l'attività clinico-assistenziale cui avrà accesso ha natura non sostitutiva rispetto a quella svolta all'interno della struttura aziendale di riferimento ed è funzionale all'attività di ricerca connessa al progetto;
- che l'attività clinico assistenziale avrà inizio dalla data della relativa autorizzazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera e potrà avere durata pari o inferiore alla durata del progetto di ricerca;
- che in assenza dell'autorizzazione da parte del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera, l'attività clinico assistenziale non sarà in alcun modo svolta;
- di prendere atto che l'attività clinico assistenziale non dà diritto ad alcun emolumento aggiuntivo rispetto a quanto percepito per effetto del contratto di ricerca/borsa di studio/assegno.

In fede

(nome e cognome)

Informazioni sul trattamento dei dati personali, forniti con il presente modulo (ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016).

Il sottoscritto è consapevole che:

i dati personali raccolti attraverso il presente modulo, compresi tutti quelli presenti nei documenti allegati, sono acquisiti ai fini dell'istanza presentata e saranno trattati attraverso modalità cartacee e informatizzate;

per dar seguito alla presente istanza e poter svolgere attività assistenziale presso la AOUS per il progetto di ricerca specificato nell'istanza, i dati saranno trasferiti alla AOUS che li tratterà nel rispetto del Regolamento UE 679/2016;

in qualità di interessato potranno essere esercitati nei confronti dell'Università di Siena tutti i diritti previsti dall'articolo 15 e ss. del Regolamento europeo. La determinazione del periodo di conservazione viene definita, nel rispetto delle norme di legge secondo il principio di necessità del trattamento ed in particolare dalle esigenze direttamente derivanti dalla gestione della procedura. La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall'Università di Siena avviene su server ubicati all'interno dell'Università e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa.

L'informativa di dettaglio, redatta per tutti gli studenti, compresi quelli post laurea, borsisti e assegnisti, è pubblicata nel portale di Ateneo sezione Privacy: <https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy>.

Luogo e data

Firma

Il sottoscritto dichiara che le attestazioni di cui sopra sono rese ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e di essere consapevole, ai sensi dell'art. 76, che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia ed incorre, altresì, nella decadenza dai benefici di cui all'art. 75.

Alla presente domanda, il/la sottoscritto/a allega:

1. Nulla-osta del Direttore del Dipartimento universitario di afferenza del docente universitario responsabile dell'attività formativa o di ricerca dell'interessato/a
2. Dichiarazione del docente universitario responsabile del progetto o del corso di studio nella quale si specifica che lo svolgimento dell'attività assistenziale è necessario allo sviluppo del progetto formativo o del piano di attività di ricerca previsto e che la stessa verrà svolta sotto la responsabilità e la vigilanza del Responsabile della Struttura ospedaliera nonché nell'ambito delle attività autorizzate dall'Azienda Ospedaliero Universitaria Senese;
3. Dichiarazione da parte del Direttore del Dipartimento Universitario di afferenza del docente universitario responsabile dell'attività formativa o di ricerca che l'interessato possiede le competenze professionali per svolgere l'attività assistenziale;
4. Dichiarazione di accettazione del Responsabile della Struttura ospedaliera presso la quale verrà svolta l'attività;
5. Attestazioni delle coperture assicurative con i relativi certificati di assicurazione;
6. Fotocopia di documento di identità in corso di validità.

Luogo e data

Firma

DA INVIARE SU CARTA INTESTATA DEL DIPARTIMENTO

Il/La sottoscritto/a _____,

Direttore del Dipartimento universitario di _____,

concede il nulla osta

al dottorando di ricerca Dott./D.ssa _____

(dottorato di ricerca in _____, ciclo _____), per lo
svolgimento di attività clinico-assistenziale all'interno della UOC

_____, funzionale all'attività di ricerca connessa al progetto

“ _____ *nome del progetto* _____ ”,

il/la cui responsabile scientifico è il/la Prof./Prof.ssa _____

In fede,

Prof. _____

Direttore del Dipartimento universitario

Firma _____ -

Siena,

2.DICHIARAZIONE DEL DOCENTE UNIVERSITARIO RESPONSABILE DEL PROGETTO O DEL CORSO DI STUDIO

Il/la sottoscritto/a _____

responsabile del progetto/corso di studio _____

del dottorando/assegnista/borsista/altro _____

DICHIARA

che lo svolgimento dell'attività assistenziale per la quale si richiede l'autorizzazione è necessario allo sviluppo del progetto formativo/piano di attività di ricerca previsto e che la stessa verrà svolta sotto la responsabilità e la vigilanza del Responsabile della Struttura nonché nell'ambito delle attività autorizzate dall'Azienda Ospedaliero Universitaria Senese.

Luogo e data

Firma

3. DICHIARAZIONE DA PARTE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO UNIVERSITARIO DI AFFERENZA
DEL DOCENTE UNIVERSITARIO RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA O DI RICERCA

Il/la sottoscritto/a _____
Direttore del Dipartimento Universitario cui afferisce _____
docente universitario responsabile del progetto/corso di studio _____

del dottorando/assegnista/borsista/altro _____,

DICHIARA

che l'interessato possiede le seguenti competenze professionali (specificare le competenze):

per svolgere l'attività assistenziale per la quale si chiede l'autorizzazione (specificare la tipologia di attività assistenziale da svolgere)

(in caso di professore a contratto)

che lo svolgimento dell'attività assistenziale connesso alle finalità didattiche sarà preventivamente concordato con il Direttore della Struttura aziendale e nell'ambito delle attività autorizzate dall'Azienda ospedaliero-universitaria senese

Luogo e data

Firma

4. DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA AZIENDALE

Il/la sottoscritto/a _____
responsabile della struttura _____
nel DAI _____

vista la dichiarazione sottoscritta dal Direttore del Dipartimento Universitario di afferenza del Docente universitario responsabile dell'attività formativa o di ricerca, circa il possesso di competenze professionali per svolgere l'attività assistenziale,

DICHIARA

di accettare che presso la propria struttura il dottorando/assegnista/borsista/altro _____
_____, svolgerà l'attività assistenziale per il progetto/corso
di studio _____

Luogo e data

Firma
